

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE RIFIUTI

I Disposizioni generali

Art. 1 Basi legali

La base legale federale è rappresentata dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), del 7 ottobre 1983 e dall'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR), del 10 dicembre 1990.

La base legale cantonale è rappresentata dalla legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA), dal decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987 (DE raccolte separate), dal decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto ed il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987, dal decreto legislativo d'applicazione della LPAmb del 16 dicembre 1991 (DLPAmb) e dalla legge d'applicazione dell'OERA dell'8 marzo 1995.

Art. 2 Autorità competente

Il Comune svolge tutti i compiti che gli vengono assegnati dal diritto federale e cantonale nell'ambito della gestione dei rifiuti, nella misura in cui questi non vengono assunti dal Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU).

Nell'ambito della gestione dei rifiuti il Comune collabora con il CNU, con altri comuni nonché con le istanze federali e cantonali.

Il Comune costruisce e gestisce i posti di raccolta pubblici dei rifiuti urbani e provvede allo smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente. Esso disciplina il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani in conformità con lo statuto del CNU.

Il Comune emana le disposizioni particolari concernenti il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti e stabilisce i punti di raccolta.

Art. 3 Obbligo di consegna

La consegna dei rifiuti è obbligatoria, fatta eccezione per quelli speciali, in quanto non eccedano nel quantitativo.

Ogni cittadino è tenuto, nel limite del possibile, ad evitare la produzione di rifiuti.

II Genere di raccolta

Art. 4 Rifiuti urbani combustibili non riciclabili

I rifiuti urbani combustibili non riciclabili provenienti dalle economie domestiche e dalle aziende devono essere depositati dai detentori nei posti di raccolta in sacchi per rifiuti contrassegnati dal CNU.

Art. 5 Rifiuti riciclabili

Il Comune organizza la raccolta separata dei rifiuti riciclabili quali i metalli, il vetro, la carta, le batterie, gli olii, ecc., con la creazione, di regola, di punti di raccolta.

Art. 6 Scarti vegetali

Gli scarti vegetali, in quantitativi limitati e di dimensioni ridotte, possono essere depositati presso la piazza di compostaggio comunale, secondo le disposizioni del Municipio.

I cittadini devono di principio procedere al compostaggio sul proprio fondo.

Art. 7 Rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti possono essere depositati presso i centri di raccolta organizzati dal Municipio secondo l'organizzazione stabilita.

Art. 8 Rifiuti speciali

I rifiuti speciali per i quali non è previsto un servizio di raccolta organizzato dal Comune (medicinali, pneumatici, elettrodomestici, residui liquidi o fangosi, soluzioni acide, ...) devono venire eliminati a cura e spese di chi li produce tramite i rivenditori o ditte e enti specializzati.

Il Municipio può organizzare raccolte di rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche.

Art. 9 Rifiuti edili inerti

Il Comune organizza e disciplina l'esercizio di una discarica comunale.

Sono autorizzati a deporre materiale proveniente da piccole demolizioni e in quantità limitata gli enti pubblici locali e i privati domiciliati che provvedono direttamente ai lavori ed alla deponia, escluse tutte le imprese o ditte specializzate.

Possono essere depositati solo materiali di scavo e di demolizione totalmente inerti.

I materiali di demolizione inerti dovranno essere completamente liberati da metalli, parti in legno, materie plastiche, carta, tessili, materiali isolanti, ecc.

III Rifiuti esclusi

Art. 10 Rifiuti esclusi

Sono esclusi dalla raccolta:

- rifiuti derivanti da processi produttivi, che per loro natura e quantità devono essere eliminati dal produttore. Il Municipio può ammettere, su richiesta, la consegna di rifiuti aziendali che non provocano inconvenienti particolari;
- materiali che possono danneggiare gli automezzi di raccolta o creare inconvenienti particolari al personale;
- rifiuti non conformi ai singoli servizi di raccolta; l'eliminazione di questi rifiuti è a carico di chi li produce e dovrà avvenire nel rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti.

IV Disposizioni particolari

Art. 11 Recipienti stradali

Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura dei recipienti per i rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici, ecc.

Detti recipienti servono unicamente per i passanti.

È vietato depositare negli stessi rifiuti la cui raccolta è già organizzata diversamente.

Art. 12 Divieti

Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere sui terreni pubblici e privati è vietato.

Art. 13 Aree per contenitori

I privati, in particolare per costruzioni con più appartamenti, sono tenuti a concedere lo spazio necessario per collocare i contenitori secondo le disposizioni del Municipio.

V Finanziamento

Art. 14 Spese del Comune

Il Comune copre le spese per la gestione dei rifiuti urbani mediante la riscossione di tasse sui rifiuti a copertura dei costi e conformi al principio di causalità, composte da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità (tassa sul sacco).

L'imposizione delle tasse avviene sulla base delle prescrizioni del presente regolamento e ordinanze emanate dal Comune, e dello Statuto e relative disposizioni di attuazione del CNU.

Il Municipio adegua allo sviluppo dei costi la tassa base sui rifiuti e le tasse proporzionali alla quantità non stabilite dal CNU.

VI Tasse sui rifiuti

Art. 15 Tassa base

Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie e tutte le ditte, i commerci e gli Enti che operano sul territorio del Comune e che producono rifiuti, devono pagare una tassa base annua.

**Aliquota in fr./anno
minima / massima**

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Economia domestica | 70.00 | 120.00 |
| esercizi pubblici, mense: | | |
| fino a 50 posti a sedere | 200.00 | 300.00 |
| da 50 posti a sedere | 300.00 | 400.00 |
| fino a 20 posti letto | | |
| da 21 posti letto | 150.00 | 200.00 |
| uffici professionali, negozi e commerci, artigiani, industrie, laboratori: | | |
| fino a 3 impiegati | 80.00 | 150.00 |
| da 4 a 6 impiegati | 150.00 | 200.00 |
| da 7 a 10 impiegati | 200.00 | 250.00 |
| oltre 10 impiegati | 250.00 | 500.00 |
| residenze secondarie (per non domiciliati): | | |
| | 70.00 | 120.00 |

Le tasse sono a carico dei proprietari di immobili, rispettivamente delle amministrazioni delle comproprietà.

Art. 16 Tassa proporzionale alla quantità

Per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti dal CNU, la tassa proporzionale alla quantità viene riscossa sotto forma di tassa per involucri e contenitori. Viene pagata mediante l'acquisto di involucri (sacchi), braccialetti e sigilli per contenitori contrassegnati dal CNU.

Vanno utilizzati esclusivamente sacchi contrassegnati dal CNU. I braccialetti ed i sigilli per contenitori contrassegnati dal CNU devono essere apposti in modo ben visibile. I sacchi non contrassegnati dal CNU e i contenitori senza braccialetti o sigilli contrassegnati dal CNU non vengono né raccolti né svuotati.

Per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti dal CNU, l'entità delle diverse tasse è fissata annualmente dal CNU, secondo le aliquote stabilite dal tariffario del Regolamento del CNU.

Le famiglie con bambini fino a 3 anni, su richiesta, ricevono dal Comune 50 sacchi/anno gratuitamente.

Il Comune può prevedere una tassa proporzionale alla quantità per i rifiuti non raccolti dal CNU. Per analogia, valgono gli stessi principi esposti ai capoversi precedenti.

La tassa proporzionale alla quantità relativa ai rifiuti urbani combustibili non riciclabili viene incassata dal CNU e quella relativa agli altri tipi di rifiuti dal Comune.

| | |
|--|----------------------------------|
| Tassa per involucri e contenitori, per rifiuti urbani combustibili non riciclabili, per sacchi di 17, 35, 60, 110 litri, braccialetti e sigilli : | secondo il tariffario CNU |
|--|----------------------------------|

VII Disposizioni finali

Art. 17 Contravvenzione

Qualsiasi contravvenzione al presente regolamento e alle disposizioni cantonali delegate è passibile di una multa fino a un massimo di fr. 10'000.00, a norma dell'art. 145 della Legge organica comunale.

Art. 18 Ricorsi

Contro le decisioni comunali in applicazione del presente regolamento è dato ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2006, previa approvazione da parte del Consiglio di Stato.